

**PROTOCOLLO**  
**PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CONMESSA ALLA PROVA**  
**(LEGGE 28 APRILE 2014 N.67)**

**Premesso** che

La sospensione del procedimento per messa alla prova costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, che risponde ad esigenze specialpreventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita.

Nel paradigma della giustizia riparativa il reato in termini "sostanziali" rappresenta una lesione che colpisce sia le singole persone, sia la comunità sotto molteplici aspetti (moralì, materiali, emotivi e relazionali).

Si tratta di una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali, che crea l'obbligo principale, in questo caso in capo all'imputato, di rimediare alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato con riguardo, in primo luogo, ai bisogni della vittima. L'istituto della messa alla prova incentiva, dunque, comportamenti "riparativi" coinvolgendo attivamente la vittima, l'offensore, i rispettivi contesti relazionali e la comunità intera con una soluzione che risulti, ove possibile, concordata fra tali soggetti.

**Considerato** che

Le Parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, operatori dell'Ufficio Interdistrettuale d'Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E) e avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché ottimizzare le risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- Garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012); a tal fine l'autorità giudiziaria di Termini Imerese, nei propri atti, assicurerà idonea informativa sull'accesso all'istituto ai sensi dell'art.141 bis delle disp. att. c.p.p.;
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
- deflazionare il sistema giudiziario e favorire un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato;
- razionalizzare le risorse disponibili prevedendo un contatto preliminare tra l'autorità giudiziaria e l'UIEPE al fine di evitare la predisposizione di programmi che non possano trovare esecuzione per l'inammissibilità dell'istanza o il dissenso del Pubblico Ministero (nel caso di procedura attivata nel corso delle indagini preliminari);

Tanto premesso, ribadendo il carattere non vincolante del presente protocollo, si riportano le seguenti modalità operative recepite nel protocollo d'intesa.



## **1. LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.**

La domanda di predisposizione del programma di trattamento è presentata dall'imputato personalmente mediante deposito all'U.I.E.P.E., o dal suo difensore in forza di procura speciale, via PEC all'indirizzo di posta [uepe.palermo@giustiziacert.it](mailto:uepe.palermo@giustiziacert.it), utilizzando il modello di istanza di cui all'allegato 2, corredata dalla dichiarazione di impegno resa a cura dell'imputato o del Procuratore Speciale (allegato 3). Ogni altra comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo : [segreteriaecnica.uepe.palermo@giustiziacert.it](mailto:segreteriaecnica.uepe.palermo@giustiziacert.it).

L'istanza è corredata dagli atti rilevanti del procedimento penale e, ove già acquisita, dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità e l'eventuale attività di volontariato di rilievo sociale, nonché dalla documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.I.E.P.E..

L'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetta all'U.I.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le eventuali condotte riparatorie e le restituzioni, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

L'U.I.E.P.E. territorialmente competente rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di predisposizione del programma di trattamento (All. 2).

## **2. LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ.**

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è presentata al Giudice; alla richiesta è allegato un programma di trattamento predisposto dall'U.I.E.P.E. o l'attestazione di avvenuta presentazione della richiesta.



Il Giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater, con le modalità previste nel presente protocollo, nel corso della prima udienza utile se all'istanza di sospensione del procedimento è allegato il programma di trattamento.

Al fine di evitare che l'U.I.E.P.E. predisponga programmi anche nei casi in cui le istanze siano inammissibili, è opportuno prevedere che il Giudice, anche prima che l'Ufficio di Esecuzione Penale predisponga il programma - sulla base della sola attestazione prodotta dall'indagato/imputato - valuti l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova verificando che ricorrano i presupposti di cui all'art.168 bis c.p. (titolo di reato, anche in relazione alla pena edittale prevista) e non vi siano condizioni soggettive ostative, anche acquisendo il certificato aggiornato del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti.

Il Giudice, all'esito della preliminare valutazione, se non provvede ai sensi dell'art.129 c.p.p. e se non dichiara l'istanza inammissibile, sospende i termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art.159 comma 1 n. 3 c.p. e rinvia il processo ad altra data fissando una nuova udienza, non prima di sei mesi, richiedendo all'U.I.E.P.E. di formulare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p..

La decisione emessa dal Giudice è comunque comunicata all'U.I.E.P.E. mediante trasmissione via mail del verbale d'udienza. Se, in seguito al trascorrere di un periodo di almeno sei mesi, l'U.I.E.P.E. riferisce l'impossibilità a redigere il programma per irreperibilità dell'imputato, salvo che si dimostri che questi si sia effettivamente attivato, il Giudice respingerà la richiesta di messa alla prova.

Nel caso di sentenza ex art. 129 c.p.p. o dichiarazione di inammissibilità della richiesta, l'U.I.E.P.E. provvede ad archiviare il caso.



## 2.1 Richiesta di messa alla prova nella fase delle indagini preliminari.

Nel corso delle indagini preliminari l'istanza di messa alla prova (con allegato il programma o l'attestazione dell'avvenuta richiesta all'U.I.E.P.E.) va presentata al Giudice per le Indagini Preliminari.

Il Giudice trasmette gli atti al Pubblico Ministero perché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni e fissa l'udienza camerale dandone comunicazione alle parti e alla persona offesa. Il consenso del Pubblico Ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione; in caso di dissenso, devono esserne enunciate sinteticamente le ragioni.

Il diniego del Pubblico Ministero non può fondarsi, in questa fase, su valutazioni relative alla inidoneità del programma di messa alla prova, la cui valutazione potrà avvenire solo all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio tra le parti e sentita la persona offesa.<sup>1</sup>

In questa fase, quindi, la valutazione di ammissibilità va compiuta dopo che il Pubblico Ministero ha espresso il consenso e formulato l'imputazione.

Avuto il consenso del Pubblico Ministero, il Giudice delle Indagini Preliminari, qualora non emetta sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e non valuti l'istanza inammissibile, sospende i termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. e rinvia il processo ad altra udienza, non prima di sei mesi, richiedendo all'U.I.E.P.E. di formulare il programma di trattamento. In questo caso (e quindi all'esito di una valutazione sulla inesistenza di motivi ostativi alla messa alla prova) l'U.I.E.P.E. avvia la necessaria istruttoria e redige il programma di trattamento d'intesa con l'interessato, a cui ne consegna copia.

In caso di dissenso, il Giudice pronuncia de plano ordinanza di rigetto che comunica all'U.I.E.P.E. ed all'imputato.

L'imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

La decisione emessa dal Giudice è comunque comunicata all'U.I.E.P.E. mediante trasmissione via mail del verbale d'udienza.

Nel caso di sentenza ex art. 129 c.p.p. o dichiarazione di inammissibilità della richiesta, l'U.I.E.P.E. provvede ad archiviare il caso.

## 2.2 Richiesta di messa alla prova dopo l'esercizio dell'azione penale.

La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova è formulata, nei termini previsti dalla legge:

- davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare nei termini di cui agli artt.421 e 422 c.p.p.;
- davanti al Giudice delle Indagini Preliminari, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato o con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna;
- davanti al Giudice del dibattimento o del giudizio direttissimo, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il GUP, nel corso della stessa udienza, il GIP, in quella camerale fissata all'occorrenza,

---

<sup>1</sup> Si osserva a tal riguardo che la richiesta può essere presentata al giudice anche sulla base della sola attestazione e che la predisposizione del programma da parte dell'U.I.E.P.E. richiede la conoscenza degli esiti delle indagini e può, pertanto, solo seguire la manifestazione di consenso del Pubblico Ministero (prima del quale non è pensabile alcuna discovery).

Inoltre, sino alla celebrazione della udienza camerale, la partecipazione della persona offesa - necessaria per calibrare il programma - è meramente eventuale.



il Giudice del dibattimento o del giudizio direttissimo, alla prima udienza utile, qualora non emettano sentenza ai sensi dell'art.129 c.p.p. e non dichiarino l'istanza inammissibile, sospenderanno i termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p., rinviando il processo ad altra udienza, non prima di mesi sei, e richiederanno all'U.I.E.P.E. di formulare il programma di trattamento. In questo caso (e quindi all'esito di una valutazione sulla inesistenza di motivi ostativi alla messa alla prova) l'U.I.E.P.E. avvia la necessaria istruttoria e redige il programma di trattamento d'intesa con l'interessato, a cui ne consegna copia.

Copia del programma verrà altresì inoltrato al difensore ed alla Procura della Repubblica a mezzo PEC.

### 3. IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.

#### 3.1 Obiettivi e contenuto.

Il programma di trattamento è un documento, nel quale vengono definiti gli impegni e le modalità di esecuzione della misura richiesta, elaborato all'esito di un processo conoscitivo, attraverso una indagine sociale che può essere svolta anche in équipe.

Ha come obiettivo generale l'avvio di un processo di consapevolezza dell'imputato circa gli effetti del proprio comportamento e il disvalore sociale della condotta illecita.

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. sono individualizzati e predisposti in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze di vita dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità e gli impegni, volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato, indicati dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.I.E.P.E. o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Il programma prevederà **i seguenti elementi essenziali**:

- modalità e tempi di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle esigenze dell'ente, nonché di quelle dell'interessato ove sorrette da fondate ragioni personali o familiari.
- impegni volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato (risarcimento danno, attività riparative, restituzione);
- eventuale individuazione di un percorso riparatorio (mediazione penale o altra azione riparatoria) da parte dell'U.I.E.P.E. mediante un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'imputato, evitando forme di vittimizzazione secondaria. L'U.I.E.P.E. verificherà la fattibilità dei percorsi ricorrendo agli uffici di giustizia riparativa e mediazione penale previsti dalle direttive internazionali.<sup>2</sup>
- modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo contesto di vita nel processo di reinserimento sociale, ove necessario e possibile;
- l'indicazione del domicilio, assicurando le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
- modalità e frequenza dei rapporti con l'U.I.E.P.E..

---

<sup>2</sup> La Direttiva 2012/29 UE - punto 46 - richiama le dovute garanzie nei confronti delle vittime volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta. In questo percorso la vittima andrà contattata soltanto da appositi organismi previa verifica della consapevole e responsabile volontà dell'interessato, laddove permangano i requisiti essenziali del percorso riparativo (volontarietà delle parti, riservatezza, autonomia del mediatore dal sistema processuale penale).



Potranno far parte del programma altri elementi eventuali in relazione alle specificità che derivano dalle singole situazioni esaminate e valutate dall'U.I.E.P.E., come quelli che seguono:

- attività di volontariato di rilievo sociale;
- rapporti con servizi e risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici;
- percorsi di educazione alla legalità;
- limiti orari e/o territoriali di movimento e/o di frequentazione di determinati luoghi;
- svolgimento di attività lavorativa, formativa e/o di istruzione.

Il programma è accompagnato da considerazioni conclusive che propongono una valutazione complessiva del quadro emerso e dell'ipotesi progettuale formulata, in particolare con riferimento a:

- coerenza/realizzabilità rispetto agli obiettivi della misura;
- livello di coinvolgimento/affidabilità dei soggetti interessati.

Il programma di trattamento viene inviato al Giudice competente, unitamente all'indagine socio-familiare, alla documentazione acquisita ed alle considerazioni che lo sostengono.

Copia del programma verrà contestualmente trasmessa, a mezzo PEC, a cura dell'U.I.E.P.E., al difensore ed alla Procura della Repubblica Termini Imerese.

### 3.2 Valutazione.

All'udienza fissata per la valutazione del programma di trattamento, il Giudice, ricevuto il programma con annessa l'indagine e le valutazioni finali, sente le parti e la persona offesa; ove lo ritenga opportuno acquisisce le informazioni ritenute necessarie, dandone avviso alle parti, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 464 bis c.p.p. e dispone l'eventuale integrazione o modificazione del programma di trattamento con il consenso dell'imputato.

L'A.G., valutato il programma di trattamento, anche all'esito delle eventuali integrazioni, decide con ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

Se il giudice ritiene che, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., il programma di trattamento presentato non può considerarsi idoneo alla sospensione del procedimento - con particolare riguardo a tutti gli elementi attinenti alla prevenzione sociale previsti dal secondo comma dell'art.133 c.p. - rigetta l'istanza di sospensione con la messa alla prova.

Se il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, ammette lo stesso alla messa alla prova, secondo le modalità previste dal programma di trattamento, e sospende il processo indicando la durata della messa alla prova (secondo quanto previsto nella allegata tabella relativa alle fasce per tipologia di reato).

Il Giudice, oltre a valutare l'opportunità di percorsi di mediazione, potrà integrare e/o modificare il piano di trattamento e/o inserire le prescrizioni concernenti la riparazione anche parziale del danno, le condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, tenuto conto delle condizioni economiche dell'interessato e del carattere non retributivo del risarcimento del danno;

Il Giudice interviene con propria determinazione sulla durata della messa alla prova, adeguandola al caso singolo ed alle esigenze personali, familiari e lavorative dell'interessato, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra il minimo ed il massimo della pena prevista, e che si presentino di contenuta offensività in concreto, atteso che le norme in materia di "messa alla prova" non stabiliscono alcun criterio di ragguglio tra la sanzione penale edittale e la durata del



programma. In ogni modo, al solo scopo di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e di fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si conviene di suddividere i reati per fasce (All. 1), facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Con l'ordinanza di ammissione il giudice fissa all'imputato un termine (di regola venti giorni dalla notifica dell'ordinanza di sospensione del giudizio) entro cui dovrà presentarsi all'U.I.E.P.E. per la sottoscrizione del verbale di messa alla prova, innanzi al direttore o suo delegato, con l'avvertimento che, in caso di mancata sottoscrizione, sarà revocata l'ordinanza di sospensione del provvedimento.

Ove possibile, il Procuratore Speciale potrà richiedere al competente Giudice, che l'imputato sottoscriva in udienza il relativo verbale di sottoposizione alla prova.

Nella stessa ordinanza di sospensione il giudice fissa l'udienza per la valutazione della messa alla prova.

In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice saranno comunicati all'U.I.E.P.E..

#### **4. ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO ED ESITO DELLA PROVA.**

L'U.I.E.P.E. provvede alla trasmissione del verbale di sottoscrizione all'A.G. competente e, tramite il personale addetto, ad inserire nel Sistema informativo interforze (SDI), le informazioni relative agli imputati ammessi alla prova.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non si presenti a firmare il verbale, o si presenti in ritardo rispetto al termine stabilito, l'U.I.E.P.E. comunicherà tale inadempimento all'autorità giudiziaria che provvederà a revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento, salvo che, a fronte di idonea giustificazione fornita dall'interessato, non assegni un ulteriore termine per la sottoscrizione.

L'U.I.E.P.E. verifica l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, riferendo al giudice nei termini indicati nel provvedimento di ammissione alla prova, e comunque almeno ogni tre mesi, su:

- impegni attuati dal soggetto e la sua condotta;
- attività svolte dall'ufficio locale e gli attori della rete;
- modifiche al programma ritenute necessarie;
- valutazione dell'andamento della misura.

L'U.I.E.P.E. in tempo utile per l'udienza fissata con l'ordinanza di sospensione invia all'A.G. una relazione conclusiva sull'andamento della misura nel suo complesso, riferendo sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma e sulla regolarità della condotta.

In caso di esito positivo della prova il Giudice, all'udienza già fissata, pronuncia sentenza di estinzione del reato.

In caso di esito negativo procederà ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p. disponendo la prosecuzione del giudizio previa revoca dell'ordinanza di sospensione.

#### **5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA**

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

In caso di esito negativo della prova l'U.I.E.P.E. segnala immediatamente al Giudice ed al Pubblico Ministero ogni trasgressione rilevante al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte.

Il Giudice, d'ufficio o su richiesta motivata di revoca del procedimento di messa alla prova del Pubblico Ministero o della persona offesa, fissa l'udienza ex art. 127 c.p.p. dandone avviso alle parti.

A pena di inammissibilità, la richiesta del Pubblico Ministero e della persona offesa devono fondarsi su elementi diversi da quelli già esaminati ai fini della concessione della messa alla prova.

L'inammissibilità è dichiarata dal Giudice inaudita altera parte.

L'ordinanza di revoca è ricorribile in Cassazione.

## **6. EFFETTI DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROVA O DELLA REVOCA DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE.**

Il giudizio riprende il suo corso quando, al termine del programma, la prova abbia avuto un esito negativo, oppure in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione nei casi indicati ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo. In entrambi i casi, secondo quanto previsto dall'art. 464 novies c.p.p., l'istanza non può essere riproposta.

In ogni caso, il Pubblico Ministero, nel determinare la pena da eseguire all'esito del giudizio conclusosi con sentenza di condanna, detrae il periodo corrispondente a quello della prova eseguita, con le modalità previste dall'art. 657 bis c.p.p.

Per tale ragione, è assolutamente necessario che in caso di revoca il Giudice, nel contraddittorio delle parti, specifichi sino a quale data la messa alla prova abbia avuto esecuzione.

### **SPERIMENTAZIONE:**

Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedure entro 12 mesi.

Termini Imerese, 17 novembre 2017

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese  
Dott. Raimondo Loforti

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese  
Dott. Ambrogio Cartosio



Il Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia  
Dott.ssa Marina Altavilla

per Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese  
Avv. Antonio Busiolo

per Il Presidente della Camera Penale Termini Imerese Cefalù e Madonie  
Avv. Carlo Licciardi

## ALLEGATI

1. Criteri uniformi per stabilire la durata della messa alla prova.
2. Schema dell'istanza da presentare all'U.I.E.P.E. competente.
3. Schema dichiarazione di impegno resa a cura dell'imputato o del Procuratore Speciale.







## ALLEGATO 1

Criteria uniformi per stabilire la durata della messa alla prova.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, si ritiene di individuare le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima:

- A. **Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni ad 3 mese;**
- B. **Delitti puniti con la sola pena della multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;**
- C. **Contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, nonché con la pena dell'arresto alternativa o congiunta alla pena dell'ammenda, o Delitti puniti con la sola pena della multa: periodo di messa alla prova da 1 a 6 mesi;**
- D. **Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 3 anni, sola o congiunta alla pena della multa: periodo di messa alla prova da 4 mesi ad 12 mesi;**
- E. **Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 3 anni, sola o congiunta alla pena della multa: periodo di messa alla prova da 6 mesi a 18 mesi con facoltà, nei casi più gravi, di elevare il limite massimo fino a mesi 24**



MODELLO MAP. 1 - ISTANZA DI  
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO  
PER MESSA ALLA PROVA

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio interdistrettuale Esecuzione Penale esterna della Sicilia

PALERMO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, cell \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

CHIEDE

per se stesso;

per il/la Sig.re/ra \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_, cell \_\_\_\_\_, e-  
mail \_\_\_\_\_, in qualità di suo Procuratore Speciale,

*l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", relativamente all'imputazione per il reato di \_\_\_\_\_, in relazione al procedimento penale n. \_\_\_\_\_ presso il Tribunale/GIP di \_\_\_\_\_*

A tale fine dichiara:

- 1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: \_\_\_\_\_
- 2) di svolgere la seguente attività lavorativa: \_\_\_\_\_
- 3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_;
- 4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: \_\_\_\_\_
- 5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

Si attesta che il/la Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
domiciliato in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, ha presentato:

personalmente;

tramite Procuratore Speciale: \_\_\_\_\_

la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di sospensione del procedimento con messa  
alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione:



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Verificata la completezza degli atti presentati, la suddetta richiesta è stata acquisita il \_\_\_\_\_, con  
protocollo n \_\_\_\_\_

Palermo, li \_\_\_\_\_

Il Direttore

Dott.ssa Marina Altavilla



**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**

(a cura dell'imputato e del procuratore) Allegato B


Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_) via/piazza \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_, domiciliato (se diverso dalla residenza) in \_\_\_\_\_  
via /piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,

**DICHIARA DI IMPEGNARSI**

- A presentarsi all'UIEPE ogni qualvolta convocato da funzionario di servizio Sociale tramite utenza telefonica fornita al momento della formulazione dell'istanza di MAP;
- A mantenere periodici e collaborativi contatti con il Funzionario di Servizio Sociale al fine di agevolare l'elaborazione congiunta del Programma di Trattamento;
- Ad informare tempestivamente il funzionario incaricato circa eventuali notizie relative a fissazione e/o rinvio di udienza, cambio domicilio, variazione utenza telefonica, nonché tutte quelle notizie utili per la formulazione del programma di trattamento;
- Ad attivarsi, senza alcun indugio, per il reperimento di un Ente/Cooperativa/Associazione dove poter svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità, dando priorità agli Enti convenzionati con il Tribunale di Palermo e/o Termini Imerese e comunicare al Funzionario di Servizio Sociale i dati identificativi dell'Ente individuato e dei suoi referenti.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs N.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

**Il Dichiarante**



Quale procuratore speciale del signor/a \_\_\_\_\_,

io sottoscritto /a Avv. \_\_\_\_\_, tessera iscrizione all'ordine degli Avvocati  
di \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_, con studio legale sito in \_\_\_\_\_

Via/piazza \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

**attesto**

che la presente dichiarazione è stata letta e sottoscritta dal  
signor/a \_\_\_\_\_


alla mia presenza e/o dell'Avv./Dott. \_\_\_\_\_

collega/ praticante di studio.

\_\_\_\_\_

Firma del procuratore \_\_\_\_\_

Firma dell'Avv./Dott. \_\_\_\_\_

The image shows several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'G'. In the center, there is a large, sweeping signature that is mostly illegible. To the right of this, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'M' and another that looks like 'N'. The handwriting is in black ink on a white background.